

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, visti gli atti del procedimento cautelare, iscritto al RG. n. 328-1/2022 proposto da

[REDACTED] Caserta (CE) rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Izzo, Antimo Buonamano e Fausto Fusco, domiciliato come in atti;

- ricorrente

nei confronti del

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, dal Dirigente dott. Fabrizio Perrella, domiciliati come in atti;

- resistenti

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 15.2.2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Motivazioni in fatto e diritto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., introdotto in corso di causa, il docente ricorrente allegava che, con sentenza n. 11798/2017 del TAR Lazio depositata in atti, era stato accolto il ricorso avverso il Decreto Ministeriale n. 374 del 01/06/2017, avendo la suddetta pronuncia statuito che il suddetto decreto deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art. 2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP che abbiano acquisito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 (cfr. sentenza in atti); che in ragione della suddetta pronuncia era stato inserito nelle graduatorie GPS di I fascia; e che in data 29.10.2021, veniva convocato con decreto n. 20450 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli per una supplenza presso IS GALVANI - GIUGLIANO cod. Mecc, NATF130009, fino al termine delle attività didattiche, con profilo professionale di docente di sostegno (cfr. doc in atti).

Aggiungeva che in data 03.11.2021, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Napoli, emetteva nuovo decreto il n. 0020689, con cui provvedeva a revocare le convocazioni di cui sopra, con la seguente motivazione: "PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni dirigenti scolastici e docenti inseriti nelle graduatorie GPS della provincia di Napoli, evidenziando anomalie nella convocazione del 29.10.2021; VERIFICATA la fondatezza delle situazioni evidenziate e ravvisata la necessità di assicurare la regolarità delle operazioni, vanificata da un accertato errore di trasposizione, in sede informatica, da una fascia all'altra, dei nominativi interessati da pronunce giurisdizionali sfavorevoli".

Deduceva che nella fattispecie in esame la suddetta motivazione non trova nessuna ragion d'essere, alla luce del fatto che nessuna pronuncia giurisdizionale sfavorevole è stata emessa nei confronti di esso docente ricorrente.



Specificava che la menzionata sentenza del TAR Lazio, seppur appellata davanti al Consiglio di Stato, non ha ottenuto alcun provvedimento di sospensione (cfr. doc. in atti).

Rappresentava che, a seguito dell'annullamento delle convocazioni di cui sopra, venivano pubblicate nuove convocazioni, che ledevano il proprio diritto soggettivo.

Deduceva che il provvedimento appare illogico considerato che ha predisposto la domanda così come richiesto dal Ministero dell'Istruzione e che così come precisato nella circolare del 25089 del 06.08.2021 il Ministero disciplina l'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2020/22, affermando che : "Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto..." e che pertanto il Ministero ha predisposto l'inserimento nella I fascia di coloro che hanno un provvedimento cautelare e/o una sentenza favorevole, diversamente da quando posto in essere dalle amministrazioni.

Allegava la sussistenza del periculum in mora consistente nel grave nocumento patito da esso ricorrente in ragione del pregiudizio per le proprie possibilità lavorative.

Chiedeva con l'istanza cautelare, oggetto del presente procedimento, un provvedimento di urgenza idoneo a consentire la possibilità di accedere alla supplenza così come disposto ab origine.

Nel costituirsi in giudizio l'amministrazione scolastica eccepiva il difetto di giurisdizione e nel merito deduceva che il docente non ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS in quanto privo di titolo abilitante; eccepiva, inoltre, l'insussistenza del periculum in mora prospettato dal ricorrente.

Il ricorso è fondato.

Fumus boni iuris.

Per quanto attiene al fumus boni iuris, da intendersi come approssimativa verosimiglianza circa l'esistenza del diritto per cui il ricorrente chiede il provvedimento cautelare, va osservato quanto segue.

In merito al difetto di giurisdizione prospettato dai resistenti deve richiamarsi l'orientamento interpretativo seguito nella sentenza n. 6230 del 07/09/2021 del Consiglio di Stato sez. VI.

La Corte afferma nella suddetta pronuncia: "Tornando al caso di specie, si tratta di un'esclusione, derivante dall'interpretazione della normativa primaria, senza discrezionalità amministrativa, adottata dopo l'inserimento in graduatoria e la sottoscrizione di un contratto di lavoro, ossia di vicenda in fondo successiva ed estranea alla gestione della procedura concorsuale (pur peculiare per il suo automatismo) sopra menzionata (la esclusione attiene al disconoscimento di una qualifica e posizione professionale legata all'interpretazione della valenza dello specifico titolo di studio conseguito da un determinato e specifico soggetto) non avendo riflessi di carattere generale. Spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione del provvedimento con il quale il dirigente scolastico depenna un insegnante dalle graduatorie di istituto, quando tale atto inerisce a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie."



Orbene nella fattispecie in esame la sentenza 11798/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) – a fronte della domanda del ricorrente che ha agito per l'annullamento del Decreto Ministeriale n. 374 del 01/06/2017 - Aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2017-2020 ed ha in particolare censurato la mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 374/2017 impugnato – afferma: “..il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP che abbiano acquisito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010....”.

Orbene l'Amministrazione riconosceva il valore abilitante all'insegnamento del titolo posseduto dal ricorrente, lo collocava nelle I fascia delle GPS e lo individuava come destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato per una supplenza presso la scuola NATF130009 IS GALVANI - GIUGLIANO fino al termine delle attività didattiche, con profilo professionale di docente di sostegno (cfr. doc in atti).

In seguito con decreto del 3.11.2021 il Ministero convenuto - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania disponeva: “PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni dirigenti scolastici e docenti inseriti nelle graduatorie GPS della provincia di Napoli, evidenzianti anomalie nella convocazione del 29.10.2021; VERIFICATA la fondatezza delle situazioni evidenziate e ravvisata la necessità di assicurare la regolarità delle operazioni, vanificata da un accertato errore di trasposizione, in sede informatica, da una fascia all'altra, dei nominativi interessati da pronunce giurisdizionali sfavorevoli;

RAVVISATA la necessità di garantire a tutti gli aspiranti interessati dallo scorrimento uniformità di trattamento, in relazione alle sedi disponibili;

RITENUTO nell'esercizio del potere di autotutela conferito alle PP.AA. dalle leggi vigenti ed, in particolare, dall'art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i., che sussistano i presupposti per apportare le opportune rettifiche alle sedi assegnate

DISPONE

ART. 1

Gli incarichi a tempo determinato del personale docente, relativi agli aspiranti indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, erroneamente collocati nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di Napoli per la scuola secondaria II Grado, posto comune e di sostegno, sono annullati.

ART. 2

Gli incarichi a tempo determinato del personale docente, relativi agli aspiranti indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, utilmente collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di Napoli per la scuola secondaria II Grado, posto comune e di sostegno sono revocati.”

La stessa Amministrazione convenuta rappresenta poi in memoria:

“Il ricorrente è un insegnante tecnico-pratico (ITP), che ha chiesto l'inserimento nella I fascia delle GPS, per la classe di concorso B014. L'USR Campania – Ufficio VI (Ambito territoriale per la provincia di Napoli) ha disposto l'iscrizione del medesimo all'interno della citata graduatoria.



Successivamente, tuttavia, con provvedimento prot. 20689 del 03.11.2021 (All. 1), è stata disposta l'esclusione del docente dalla I fascia delle GPS, relativamente alla classe di concorso B014. Pertanto, il Dirigente scolastico dell'istituto presso cui lo stesso prestava servizio a tempo determinato, vale a dire l'I.S. "Galvani" di Giugliano (NA), ha provveduto a interrompere il rapporto di lavoro istaurato."

Nel merito dunque, a fronte del provvedimento di annullamento d'ufficio adottato in data 3.11.2021 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, deve accertarsi che nessuna prova di un errore di trasposizione, in sede informatica, da una fascia all'altra, dei nominativi interessati da pronunce giurisdizionali sfavorevoli è stata prodotta in giudizio, in quanto nel caso che ci occupa la pronuncia giurisdizionale che ha efficacia – vale a dire la già menzionata sentenza 11798/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) – ha un contenuto favorevole per il ricorrente.

Deve infatti rilevarsi, in merito alla suddetta pronuncia, che la parte convenuta non ha formulato alcuna allegazione e nemmeno ha prodotto alcuna prova della sospensione dell'esecutività della sentenza.

Dunque non trovano fondamento, anche all'esito della costituzione del Ministero, le motivazioni del provvedimento di annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo.

Ne consegue che in ragione della perdurante efficacia giuridica della sentenza 11798/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) nonché dell'insussistenza dell' "errore di trasposizione, in sede informatica, da una fascia all'altra, dei nominativi interessati da pronunce giurisdizionali sfavorevoli" sussiste il fumus boni iuris.

Pertanto deve accertarsi l'illegittimità del decreto emesso il 3.11.2021 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con conseguente disapplicazione.

Sussiste nel caso che ci occupa anche l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, da intendersi quale pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto in contestazione o per la realizzazione di situazioni soggettive del titolare del diritto che siano indissolubilmente legate alla soddisfazione del diritto in contestazione, in relazione alla possibile durata del giudizio ordinario.

La giurisprudenza più recente ha osservato che il pregiudizio aggredisce il diritto nella sua fase dinamica e che l'irreparabilità dello stesso può derivare anche dalla lesione di situazioni soggettive del titolare del diritto che siano indissolubilmente legate alla soddisfazione del medesimo diritto e del sottostante interesse, di tal che il *periculum in mora* deve essere inteso o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio, nel senso che esso è idoneo a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione, oppure come lesione irreparabile di beni od interessi del suo titolare funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso od anche come grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa.

Nel caso che ci occupa si deve accertare la sussistenza del *periculum in mora* in ragione della situazione attuale di disoccupazione del ricorrente (cfr. certificazione del Centro per l'Impiego di Casal di Principe depositata all'udienza del 15.2.2022) e dovendosi inoltre considerare che l'interruzione del rapporto lavorativo è idonea ad integrare una concreta lesione della personalità del ricorrente.



Il lavoro, infatti, non costituisce solo un mezzo per assicurarsi le necessarie sostanze materiali per condurre un'esistenza libera e dignitosa, ma costituisce anche un mezzo per la piena realizzazione della propria personalità, dovendosi inoltre considerare che una protrazione della sospensione del rapporto lavorativo determina una grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, nella ricorrenza di entrambi i presupposti di legge, l'istanza cautelare deve essere accolta e pertanto, previa disapplicazione del decreto emesso il 3.11.2021 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prodotto in atti, deve ordinarsi ai resistenti di dare immediata esecuzione al contratto di lavoro a tempo determinato per una supplenza presso la scuola NATF130009 IS GALVANI - GIUGLIANO fino al termine delle attività didattiche, con profilo professionale di docente di sostegno (cfr. doc in atti), ponendo in essere tutti i necessari adempimenti.

Spese di lite da liquidarsi all'esito della causa di merito già iniziata dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, letti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c., così provvede:
-ordina ai resistenti di dare immediata esecuzione al contratto di lavoro a tempo determinato per una supplenza presso la scuola NATF130009 IS GALVANI - GIUGLIANO fino al termine delle attività didattiche, con profilo professionale di docente di sostegno, ponendo in essere tutti i necessari adempimenti;

- spese al merito.

Si comunichi.

Così deciso in data 19.02.2022

Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Ripa

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Antimo Buonamano cod. fiscale BNMNTM82E24D708U

procuratore domiciliatario di GIUSEPPE VERAZZO

cod. fiscale VRZGPP88A15B963V

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica ordinanza è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico

iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD di Aversa al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00000328 - 1/2022.

Cellole, li 22/02/2022

Firmato digitalmente da Antimo Buonamano

